

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 114

RISOLUZIONE DELLE COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(Industria, commercio, turismo)
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(*Estensori* FISSORE e DALLA ZUANNA)

approvata nella seduta del 15 marzo 2016

SU

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO SUL MERCURIO CHE ABROGA IL REGO-
LAMENTO (CE) N. 1102/2008 (N. COM (2016) 39 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	5

Le Commissioni riunite,

esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto,

considerato che la proposta mira ad eliminare le attuali lacune nella legislazione dell'Unione europea in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento da mercurio, al fine di garantire il completo allineamento del diritto dell'Unione alla Convenzione di Minamata sul mercurio;

ricordato che la Convenzione di Minamata è stata firmata sotto l'egida del programma dell'ONU sull'ambiente (UNEP) nell'ottobre 2013 da 128 parti contraenti, inclusa l'Unione europea, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni antropiche di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo;

considerato che il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, ha provveduto a dare diretta attuazione, nei Paesi dell'Unione europea, di gran parte delle disposizioni della Convenzione;

rilevato che la proposta di regolamento provvede a rivedere l'intero impianto normativo di cui al predetto regolamento (CE) n. 1102/2008, abrogandolo e integrando la disciplina vigente con ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione anche agli obblighi derivanti dalla Convenzione che non sono stati ancora recepiti;

considerato che la proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati e competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento per quanto riguarda il divieto o l'autorizzazione di nuovi prodotti e processi che utilizzano mercurio e gli obblighi di segnalazione;

considerato che la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 192, paragrafo 1, e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare misure finalizzate a proteggere l'ambiente e la salute umana, e a garantire l'uniformità dei suoi aspetti commerciali;

considerato che, in relazione alle disposizioni in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente, di competenza concorrente con gli Stati membri, il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto si tratta di norme conseguenti alla necessità di dare compiuta attuazione alla citata Convenzione internazionale sull'intero territorio europeo, richiedendosi quindi un'azione legislativa a livello dell'Unione europea;

considerato che anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto le norme inerenti lo stoccaggio si limitano alla necessità di far fronte alle eccedenze di mercurio nel territorio dell'Unione europea,

conseguenti ai divieti di esportazione di mercurio e di prodotti con aggiunta di mercurio. Per quanto riguarda l'uso del mercurio per l'estrazione artigianale dell'oro, la proposta lascia agli Stati membri l'incombenza di dettare le misure idonee a ridurre e possibilmente eliminare l'uso del mercurio. Infine, in relazione al divieto di uso dell'amalgama se non in forma incapsulata e con l'uso dei separatori, e il relativo obbligo di raccolta e gestione dei rifiuti, la proposta concede un congruo periodo di tempo, alle imprese, per l'adeguamento alle nuove disposizioni, data la dimensione del settore odontoiatrico interessato da questo cambiamento;

considerato che in riferimento, in particolare, alla possibilità di uso del mercurio nell'estrazione dell'oro a livello artigianale, si ritiene opportuno prevedere piani di bonifica al termine delle predette operazioni, oltre ai relativi obblighi di smaltimento e stoccaggio del mercurio;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

viste le osservazioni della Commissione politiche dell'Unione europea,

si esprimono in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: URAS)

1° marzo 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta mira ad eliminare le attuali lacune nella legislazione dell'Unione europea in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento da mercurio, al fine di garantire il completo allineamento del diritto dell'Unione alla Convenzione di Minamata sul mercurio;

ricordato che la Convenzione di Minamata, che prende il nome dalla città giapponese in cui si è verificato il peggior caso di inquinamento da mercurio tra il 1950 e il 1960, è stata firmata sotto l'egida del programma dell'ONU sull'ambiente (UNEP) nell'ottobre 2013 da 128 parti contraenti, inclusa l'Unione europea, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni antropiche di mercurio e dei suoi composti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, attraverso misure con cui: – stabilisce restrizioni in materia di estrazione primaria e di commercio internazionale del mercurio; – vieta la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di un'ampia gamma di prodotti con aggiunta di mercurio; – prevede divieti o condizioni operative per diversi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio; – chiede di scoraggiare nuovi usi del mercurio in prodotti e processi industriali e l'adozione di misure per ridurre le emissioni di mercurio provenienti dall'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e dalle attività industriali, anche attraverso l'uso delle migliori tecniche disponibili; – stabilisce che lo stoccaggio del mercurio e la gestione dei rifiuti che lo contengono si svolga nel rispetto dell'ambiente;

considerato che il regolamento (CE) n. 1102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, ha provveduto a dare diretta attuazione, nei Paesi dell'Unione europea, di gran parte delle disposizioni della Convenzione;

rilevato che la proposta di regolamento provvede a rivedere l'intero impianto normativo di cui al predetto regolamento (CE) n. 1102/2008,

abrogandolo e integrando la disciplina vigente con ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione anche agli obblighi derivanti dalla Convenzione che non sono stati ancora recepiti e in particolare:

– restrizioni all'importazione di mercurio a seconda del Paese esportatore, del tipo di estrazione e della destinazione d'uso;

– divieto di esportazione, importazione e fabbricazione – a partire dal 2021 – di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio (pile, interruttori, lampade, cosmetici, pesticidi, termometri), che rappresentano una quota significativa dell'uso del mercurio e dei suoi composti all'interno dell'Unione;

– divieto di produzione e immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio, che non erano notoriamente utilizzati prima del 1° gennaio 2018, e di nuovi processi di fabbricazione a base di mercurio, che non esistevano prima del 1° gennaio 2018, a meno che una valutazione dimostri che tali usi comporterebbero importanti benefici per la salute e l'ambiente e che non esistono alternative tecnicamente ed economicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici;

– regolamentazione dell'uso del mercurio e dei suoi composti nell'estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, che rappresenta una percentuale importante degli impieghi e delle emissioni di mercurio a livello mondiale;

– obbligo di uso dell'amalgama dentale solo in forma incapsulata e di utilizzo dei separatori di amalgama, al fine di proteggere i dentisti e i pazienti dall'esposizione al mercurio e di garantire che gli scarti del mercurio non vengano rilasciati nell'ambiente, ma raccolti e sottoposti a una corretta gestione dei rifiuti. Data la dimensione del settore odontoiatrico interessato da questo cambiamento, la proposta prevede un periodo di tempo sufficiente per l'adeguamento alle nuove disposizioni, stabilendo l'efficacia dell'obbligo a partire dal 1° gennaio 2019;

considerato, infine, che la proposta conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati e competenze di esecuzione per garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento per quanto riguarda il divieto o l'autorizzazione di nuovi prodotti e processi che utilizzano mercurio e gli obblighi di segnalazione;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 192, paragrafo 1, e 207 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare misure finalizzate a proteggere l'ambiente e la salute umana, e a garantire l'uniformità dei suoi aspetti commerciali;

per quanto riguarda il principio di sussidiarietà occorre distinguere tra le disposizioni che rientrano nella materia commerciale, su cui tale principio non si applica in quanto si tratta di materia di competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, lettera e), del TFUE, e le disposizioni in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente, che sono di competenza concorrente con gli Stati membri. In relazione a queste ultime, il principio di sussidiarietà appare comunque rispettato in quanto si tratta di norme conseguenti alla necessità di dare compiuta attuazione alla citata Convenzione internazionale sull'intero territorio europeo, cosa che richiede un'azione legislativa a livello dell'Unione europea;

anche il principio di proporzionalità appare rispettato, in quanto le norme inerenti lo stoccaggio si limitano alla necessità di far fronte alle eccedenze di mercurio nel territorio dell'Unione europea, conseguenti ai divieti di esportazione di mercurio e di prodotti con aggiunta di mercurio. Per quanto riguarda l'uso del mercurio per l'estrazione artigianale dell'oro, la proposta lascia agli Stati membri l'incombenza di dettare le misure idonee a ridurre e possibilmente eliminare l'uso del mercurio. Infine, in relazione al divieto di uso dell'amalgama se non in forma incapsulata e con l'uso dei separatori, e il relativo obbligo di raccolta e gestione dei rifiuti, la proposta concede un congruo periodo di tempo, alle imprese, per l'adeguamento alle nuove disposizioni, data la dimensione del settore odontoiatrico interessato da questo cambiamento;

in riferimento, in particolare, alla possibilità di uso del mercurio nell'estrazione dell'oro a livello artigianale, si ritiene opportuno prevedere piani di bonifica al termine delle predette operazioni, oltre ai relativi obblighi di smaltimento e stoccaggio del mercurio.

